

PARI OPPORTUNITÀ*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE e GHI-GLIA. — *Al Ministro per le pari opportunità, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di un interessante convegno svoltosi a Roma in data 23 aprile 2002 a Roma ed organizzato dall'Università «La Sapienza», è stato sviscerato il tema delle molestie sessuali sul posto di lavoro;

è emerso un dato ancora più allarmante di quanto fosse possibile immaginare, nel senso che la percentuale di donne che in Europa sono vittime di molestie sessuali oscilla fra il 30 ed il 50 per cento;

soltanto in Italia è stato calcolato che sono circa 730 mila le donne che, ogni anno debbono sopportare molestie sessuali sul posto di lavoro;

il Parlamento europeo ha recentemente analizzato e discusso il problema e da tali lavori è scaturita una direttiva, peraltro generatrice di seri problemi di natura giuridica;

la citata direttiva, infatti, è rivoluzionaria in quanto basata sul principio dell'inversione dell'onere della prova, nel senso che, in caso di denuncia per molestie sessuali, dovrebbe essere il molestatore a fornire la prova negativa e non già la molestata a fornire la prova positiva;

i Paesi dell'Unione europea hanno tre anni di tempo per trasformare le indicazioni contenute nella direttiva in legge ordinaria;

è evidente che l'inversione dell'onere della prova deriva dalla difficoltà — quasi sempre insuperabile — di dare prova della subita molestia, che, normalmente si esprime in un contesto in cui non vi sono testimoni e con modalità caratterizzate da ovvia « discrezione »;

peraltro l'inversione dell'onere della prova potrebbe promuovere atti delittuosi di segno inverso, che si potrebbero fondare sulla pratica impossibilità, per il presunto molestatore, di fornire la prova negativa;

in ogni caso l'inversione dell'onere della prova palesa motivi di forte ed insanabile contrasto con i principi del nostro ordinamento giuridico;

appare dunque necessario comprendere i reali limiti di applicabilità della direttiva europea nel nostro Paese e, contestualmente, tentare di individuare strumenti efficaci di prevenzione e di contrasto del grave reato di molestie sessuali —:

quali siano i margini di compatibilità della ricordata direttiva dell'Unione europea con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, con specifico riferimento al principio dell'inversione dell'onere della prova;

quali siano, in ogni caso, le iniziative che il Governo intenda assumere per prevenire e comunque per contrastare il triste e grave fenomeno delle molestie sessuali sul posto di lavoro. (3-00911)

* * *

SALUTE*Interrogazione a risposta scritta:*

VALPIANA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 118 del 1971 all'articolo 8 prevede che le Commissioni sanitarie delle Asl devono trasmettere all'associazione nazionale mutilati e invalidi civili, quale associazione di tutela e rappresentanza degli invalidi civili, gli elenchi con i dati personali di quanti si sottoponevano alla visita medico-legale per l'accertamento dell'invalidità;

con l'entrata in vigore della legge sulla *privacy* (legge n. 675 del 1996 e il

successivo decreto legislativo n. 135 del 1999) che tutela il trattamento dei dati personali, si pose il problema dell'incompatibilità della legge n. 181 del 1971;

il garante per la *privacy*, sulla base dei reclami di molte associazioni, con proprio provvedimento del 1° dicembre 1999 stabilì che, nel trattamento dei dati sensibili, le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto:

a) garantire il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati;

b) provvedere affinché i dati idonei a rilevare lo stato di invalidità fossero trattati solo qualora non fosse possibile effettuare altrimenti i singoli adempimenti o passaggi procedurali volti al riconoscimento dei benefici;

c) considerare come non più ammissibile la comunicazione di taluni dati ad associazioni ed enti che tutelano le diverse categorie di invalidi in base ai compiti previsti dal proprio assetto istituzionale o statutario, tenendo presente che il decreto legislativo n. 135 del 1999 impone di accertare che la comunicazione sia strettamente necessaria per perseguire la rilevante finalità pubblica e non se la comunicazione stessa possa risultare utile all'associazione destinataria;

in tutta Italia moltissimi invalidi civili continuano a ricevere offerte di servizi da parte dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili che, in palese contrasto con la normativa vigente, dichiara espressamente di ricevere gli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari dalle commissioni mediche —:

quali siano le ragioni per le quali la nota n. DPV.4/h-d/687 del 18 ottobre del 2000, emanata dal dipartimento della prevenzione, ufficio IV del Ministero della sanità, ammetta la trasmissione all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili degli elenchi nominativi degli invalidi sottoposti a visita dalle commissioni mediche Asl, in palese contrasto con quanto pre-

visto dalla normativa sulla *privacy* e dal provvedimento del Garante a tutela della *privacy*. (4-02765)

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta scritta Calzolaio e altri n. 4-02732, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 19 aprile 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Sandi.

ERRATA CORRIGE

La risoluzione in commissione Catanoso n. 7-00100 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 131 del 15 aprile 2002. A pagina 3583, seconda colonna, alla riga trentesima, deve leggersi: « (7-00100) « Saglia e Catanoso ». » e non « (7-00100) « Catanoso », come stampato.

L'interrogazione a risposta scritta Reallacci n. 4-02690 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 131 del 15 aprile 2002. A pagina n. 3591, prima colonna, alla riga trentanovesima, deve leggersi: « delicatezza del lavoro svolto, un compito reso peraltro più pesante per la permanente carenza del personale, che spinge ad un costante ricorso agli straordinari per assolvere agli obblighi di sorveglianza — » e non « delicatezza del lavoro svolto —: », come stampato.

L'interrogazione a risposta in commissione Duca e altri n. 5-00871 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 136 del 23 aprile 2002, a pagina 3714, seconda colonna, dalla ventesima riga alla ventunesima riga, deve leggersi: « DUCA, CALZOLAIO, GIACCO, ABBONDANZIERI e PAOLA MARIANI. — Al Ministro delle infra- » e non « DUCA, CALZOLAIO, GIACCO e ABBONDANZIERI. — Al Ministro delle infra- », come stampato.